



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

D.R. di emanazione n. 60/2025 del 05.02.2025

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010

INDICE

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO	2
ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO	2
ART. 4 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	3
ART. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI	3
ART. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI	4
ART. 7 NORME TRANSITORIE E FINALI	5

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D.lgs 165/2001.

2. Il Fondo è finalizzato alla premialità di professori e di ricercatori in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione a rilevanti risultati conseguiti nell'attività istituzionale e all'attribuzione di compensi incentivanti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e privati.

3. I beneficiari delle risorse del Fondo sono:

- i professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno;
- i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno;
- il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ateneo, a tempo pieno e part time superiore al 50%, ad esclusione del personale di qualifica dirigenziale.

ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione, è alimentato con le seguenti risorse:

- a) Risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005;
- b) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori);
- c) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse destinate alla premialità assegnate dal MUR);
- d) di cui all'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi ricevuti per incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione);

e può essere alimentato con le seguenti risorse:

- e) quote di finanziamenti pubblici e/o privati determinate ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) sezione III, del "Regolamento di Ateneo per la gestione delle risorse derivanti da progetti finanziati da Enti pubblici o privati (Rep. Decreti 211/2020)".

2. Le risorse di cui alla lett. e) possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative per l'attribuzione di compensi al personale da parte del Committente o nelle regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati attribuiti.

ART. 3 MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO

1. Le risorse di cui al comma 1 lett.a) e b) dell'art. 2 sono destinate alla premialità dei professori e dei ricercatori. Con tali risorse può essere corrisposto un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività strategica per l'Ateneo, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di

didattica, di ricerca e di terza missione, a condizione che per le stesse attività non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.

4. Le risorse di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 sono utilizzate secondo le regole stabilite dal MUR in sede di assegnazione.

5. Le risorse di cui al comma 1 lett. d) e e) dell'art. 2 possono essere destinate all'attribuzione di compensi aggiuntivi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che contribuiscano direttamente all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e/o privati;

6. Il contributo all'acquisizione e alla gestione delle commesse conto terzi o dei finanziamenti pubblici e/o privati, limitatamente all'efficacia del presente Regolamento, deve essere adeguatamente documentato mediante certificazione rilasciata dal soggetto che ha conferito l'incarico o dal Direttore di Dipartimento (per il personale docente e ricercatore) o dal Dirigente di Ateneo (per il personale tecnico amministrativo) e il pagamento dei relativi compensi aggiuntivi non deve essere in contrasto con le regole o le finalizzazioni del finanziamento.

ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi ai professori e ai ricercatori, a valere sulle risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del presente Regolamento, sono attribuiti dal Rettore, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo, a valere sui fondi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, sono conferiti dal Direttore Generale in accordo con il Rettore.

3. Il provvedimento di attribuzione dell'incarico deve dettagliare il contenuto dello stesso, gli elementi utili per la verifica dei risultati e deve individuare la copertura finanziaria, comprensiva degli oneri previdenziali e dell'Irap.

ART. 5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI

1. I compensi incentivanti a professori e ricercatori e, al personale tecnico, amministrativo a valere sulle risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e e) del presente Regolamento vengono assegnati a coloro che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.

2. I compensi di cui al presente articolo devono essere congruamente quantificati, secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in relazione al tipo di funzioni e attività svolte, sulla base delle proposte pervenute dai Dirigenti e validate dal Direttore Generale per il personale TA e pervenute dal Consiglio di Dipartimento e validate dal Rettore per il personale docente e ricercatore.

La quantificazione dei compensi incentivanti prende in considerazione principalmente i seguenti elementi:

Personale docente e ricercatore

a) numero di finanziamenti competitivi ottenuti per progetti di ricerca europei o internazionali

- b) il tempo dedicato alla gestione dei progetti e/o alle attività prese in esame ai fini della premialità;
- c) il ruolo o la categoria di appartenenza;

Personale Tecnico Amministrativo

- a) il tempo dedicato alla gestione dei progetti e/o alle attività prese in esame ai fini della premialità;
- b) il ruolo o la categoria di appartenenza;

3. Il Consiglio di Amministrazione quantifica e assegna con specifico provvedimento i compensi incentivanti sulla base delle proposte di cui al comma 2 del presente articolo, previa verifica dei risultati ottenuti e della copertura finanziaria sul Fondo per la premialità.

4) Il personale di cui al presente regolamento non potrà percepire compensi il cui valore economico ecceda la retribuzione lorda annua percepita per il ruolo istituzionale ricoperto in Ateneo.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 5, del presente Regolamento, sono erogati, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, al termine dell'attività e previa verifica, da parte del Consiglio di Dipartimento (per il personale docente e ricercatore) e dei Dirigenti (per il personale TA) della regolare esecuzione della stessa.

2. Tali compensi, per la quota a valere sui finanziamenti ottenuti, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto e previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.

3. I compensi, a valere sui finanziamenti ottenuti, non saranno erogati qualora il progetto abbia determinato perdite su crediti, allorché gli importi spesi non siano stati riconosciuti a rendicontazione (o ritenuti eleggibili dal finanziatore), ovvero nel caso in cui siano state impiegate risorse per un valore inferiore all'80% del finanziamento. Nel computo delle risorse impiegate sono da ricomprendere i costi del personale strutturato rendicontato.

4. I compensi a professori e ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività di cui al terzo periodo dell'art. 9 della Legge 240/2010, sono erogati a condizione che:

- abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% delle ore di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali;
- la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di almeno cinque prodotti idonei ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
- la verifica della regolare esecuzione dell'incarico di cui all'art. 5 comma 1 e la verifica del regolare svolgimento degli obblighi didattici.

5. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.

6. I compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che il predetto personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva e che, nei due anni precedenti non siano incorsi nell'applicazione di sanzioni disciplinari.

7. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente e sono da intendersi lordi comprensivi di oneri carico ente e IRAP.

8. Con riferimento a ciascun anno di competenza, nei limiti dell'efficacia del presente Regolamento, l'importo erogabile non potrà essere superiore al 50% del rispettivo trattamento retributivo universitario fisso e continuativo (per i professori e i ricercatori universitari: stipendio, classi e scatti,

assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale; per il personale tecnico-amministrativo: stipendio, posizione economica, retribuzione individuale di anzianità).

9. Per la determinazione dell'importo massimo erogabile le somme percepite da ciascun dipendente ai sensi del presente Regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in cui l'attività o il progetto sono svolti e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite le predette somme.

ART. 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.